



COMUNE DI COLDRERIO

Confederazione Svizzera – Cantone Ticino
Via P.F. Mola 17 – Tel. 091 646 15 84 – Fax 091 646 81 03
e-mail: cancelleria@coldrerio.ch www.coldrerio.ch

Coldrerio, 02 settembre 2024 – Ris. Mun. no. 444

ORDINANZA MUNICIPALE

concernente

L'ASSEGNAZIONE DI UN PREMIO PER MERITI SPORTIVI O CULTURALI DEL COMUNE DI COLDRERIO

il Municipio di Coldrerio,

Richiamati:

- l'art. 192 della Legge Organica Comunale (LOC)
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge Organica Comunale (RALOC)

ordina

l'istituzione di un riconoscimento a persone fisiche o giuridiche che si sono particolarmente distinte per meriti sportivi o culturali.

Art. 1 Scopo

Il Comune di Coldrerio, una volta all'anno ed al fine di valorizzarne i meriti, può attribuire un riconoscimento ai soggetti o alle società che si sono particolarmente distinti, nel corso dell'anno precedente, per attività sportive o culturali in campo nazionale, cantonale o regionale.

Art. 2 Principi per l'assegnazione del riconoscimento

- a) il riconoscimento previsto dall'art. 1 della presente Ordinanza può essere attribuito alle persone fisiche o giuridiche residenti nel Comune di Coldrerio, oppure iscritte ad associazioni, fondazioni, società o enti con sede a Coldrerio.
- b) le persone fisiche o giuridiche, che si ritengono meritevoli del riconoscimento previsto dalla presente Ordinanza, possono essere segnalate dalle famiglie, dai singoli cittadini, dalle fondazioni, dalle associazioni o dalle direzioni scolastiche.

Art. 3 Tipologia di riconoscimento e requisiti

a) al merito sportivo:

- conseguimento di un premio ufficiale internazionale
- conseguimento di un titolo di campione svizzero
- conseguimento di un titolo di campione ticinese
- ottenimento di eventuali altri risultati di prestigio ritenuti meritevoli dal Municipio;
- selezione e partecipazione effettiva in una squadra o team internazionale, nazionale o cantonale a confronti/gare ufficiali

b) al merito culturale:

- conseguimento di un premio/riconoscimento ufficiale internazionale
- conseguimento di un premio/riconoscimento ufficiale federale
- conseguimento di un premio/riconoscimento ufficiale cantonale



Art. 4 Premi

- a) alle persone fisiche o giuridiche distintesi in campo internazionale o nazionale verrà assegnato un riconoscimento a scelta del Municipio.
- b) alle persone fisiche o giuridiche distintesi in campo cantonale, regionale o comunale verrà assegnato un riconoscimento a scelta del Municipio.
- c) in casi particolari, valutazione e decisione spettano al Municipio

Art. 5 Modalità di assegnazione

- a) la decisione per l'assegnazione del riconoscimento spetta al Municipio, previo preavviso del Dicastero Educazione, Cultura e Sport.
- b) il riconoscimento può essere attribuito una volta all'anno e non può essere conferito per più anni a fronte della medesima prestazione sportiva o culturale; in casi straordinari, sentito il parere del Municipio, la Commissione può derogare.
- c) le segnalazioni, giusta l'art. 2b della presente Ordinanza, devono pervenire alla Cancelleria Comunale entro il 31.10.2023 dell'anno in corso; deroghe speciali possono essere consentite per prestazioni ottenute dopo il 31.10.2023, ma comunque entro la fine dell'anno.
- d) per l'assegnazione del riconoscimento vengono prese in considerazione le prestazioni ottenute entro il periodo 01.12. – 30.11. dell'anno successivo.
- e) l'assegnazione del riconoscimento avviene mediante cerimonia pubblica, di regola alla fine dell'anno in corso.
- f) l'assegnazione del riconoscimento non dovrà avvenire necessariamente ogni anno.

Art. 6 Diversi

- a) modifiche, revisioni e deroghe della presente Ordinanza sono esclusivamente di competenza del Municipio, previo preavviso del Dicastero Educazione, Cultura e Sport.
- b) il Municipio ha la facoltà di ricevere ufficialmente le persone fisiche o giuridiche in virtù dei loro risultati, indipendentemente dall'eventuale assegnazione del riconoscimento.

Art. 7 Casi particolari

Decisioni inerenti eventuali casi particolari, non contemplati nella presente Ordinanza, verranno prese, a dipendenza della singola casistica, dal Municipio.

Art. 8 Rimedi di diritto

Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.



Art. 9 Entrata in vigore

La presente Ordinanza, adottata dal Municipio con Risoluzione municipale numero 444 del 02.09.2024 è pubblicata all'albo comunale, a norma dell'art. 192 LOC, dal 04 settembre 2024 per il periodo di 30 giorni, durante il quale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

La stessa entra in vigore terminata la fase di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO DI COLDRERIO

La Sindaca:
Tatiana Solcà - Audrino



Il Segretario:
Andrea Luisoni